

**Ditta Azienda Agricola Fontestracca di
Carini R. & c. s.n.c.**
fontestracca@pec.it

A:

**DPC025 – Servizio Politica
Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.**
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

**DPC002 – Servizio Valutazioni
Ambientali
Regione Abruzzo**
dpc002@regione.abruzzo.it

ARTA Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: risposta a richiesta integrazioni prot.n. 188402/22: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e completezza, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 2 e 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ditta Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C. S.N.C. - Atri (TE). Codice Pratica: 22/0127431. Riscontro nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. RA/149348 del 14/04/2022 - Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

In risposta alla richiesta integrazioni in oggetto, lo scrivente, con la presente chiarirà il punto b), sotto riportato, definito nel documento pervenuto alla ditta Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & C. S.N.C. in data 13/05/2022 con Vs. prot.n. 188402/22.

- ***b) Preso atto dei superamenti della CSC riscontrati nelle acque sotterranee, nonché degli elevati valori di carica microbica e nitrati, occorre che la Ditta relazioni su quanto attuato con riferimento al titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006;***

Con la sentenza del 04/03/2019 n. 415/19 il Tribunale di Teramo ha assolto i rappresentanti legali dell'Azienda perché il fatto non sussiste in merito al paventato fenomeno inquinante, specificando che “non è dato sapere esattamente ove è stato riscontrato, in che percentuale e per quali esatti agenti inquinanti” e che “in assenza di prova che il fenomeno inquinante possa essere addebitato agli imputati, non si comprende come gli stessi possano essere sottoposti alla procedura di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06” (allegato 1).

Il titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006 disciplina, appunto, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati che però l'Azienda, alla luce dell'anzidetta sentenza (mai impugnata giudizialmente e dunque passata in giudicato) che la solleva completamente dalla responsabilità di possibile inquinamento ambientale, non ha eseguito.

Quanto all'ordinanza della Provincia di Teramo n. 314684 del 12/12/2013 emessa nell'ambito della predetta normativa, la stessa è stata impugnata dinanzi all'Autorità amministrativa e il procedimento si è concluso con la sentenza del T.A.R. dell'Aquila n. 186 del 17/05/2022, che ha chiuso ogni questione per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese tra le parti (allegato 2). Sostanzialmente, è cessata la materia del contendere anche da un punto di vista amministrativo (sempre con riferimento alla citata disciplina) tra l'Azienda da una parte, Comune di Atri, Provincia di Teramo, ARTA e Regione Abruzzo dall'altra.

A ogni modo, pur non essendo tenuta a dare seguito a quanto sancito al titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006, l'Azienda negli anni ha adottato molteplici interventi atti a mitigare eventuali possibili contaminazioni del suolo e delle acque di falda. A tal fine, infatti, pratica ormai da diversi anni il sistema di coltivazione biologica sui terreni di proprietà aziendale, ciò ha comportato un minor apporto di azoto ai terreni attraverso la distribuzione agronomica del liquame suinicolo come fertilizzante, visto il limite di apporto di azoto ai terreni di 170 Kg di N ad Ha come da *Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici*.

Nei terreni non viene usato nessun tipo di prodotto chimico per la coltivazione o protezione delle colture, e comunque si è scelto di operare per preservare l'ambiente circostante vista la posizione del sito produttivo, che si inserisce in uno scenario naturale di straordinaria bellezza ed integrità.

Gli effetti benefici di tale tecnica adottata si possono riscontrare mettendo a confronto le due relazioni e le due campagne di monitoraggio effettuate dal Geologo Prof. Giovanni Marrone, rispettivamente la prima nel 2013 e la seconda nel 2022, allegate alla presente istanza di PAUR.

Dagli elaborati tecnici e alle analisi allegate alle relazioni si può evincere che i livelli di sostanze inquinanti presenti nei terreni si sono decisamente abbassati.

Con osservanza

Atri, li 10/06/2022

Azienda Agricola Fontestracca di
Carini R. & c. s.n.c.

AZIENDA AGRICOLA
FONTESTRACCA
di Carini Roberto srl s.r.l.